



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore STUCCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013**

Deleghe al Governo per l’adozione di disposizioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro nonché di protezione dei dati personali

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema della piccola e media impresa, che notoriamente costituisce l'ossatura della nostra economia, chiede con sempre maggiore insistenza una corposa semplificazione nella selva degli adempimenti che la legislazione impone. I costi di questi adempimenti burocratici, oltre a incidere pesantemente sulla competitività delle nostre piccole e medie aziende, costituiscono un freno all'intrapresa economica privata e comportano un *handicap* per quanti intendono avviare piccole attività commerciali o artigiane. Gli interventi più recenti, le semplificazioni contenute nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in materia di *privacy*, non hanno eliminato quegli adempimenti burocratici che hanno un'incidenza negativa per le imprese con un numero di addetti ridotto.

Per tali aziende, infatti, risulta difficile e oneroso destinare, nella propria struttura interna, personale dedicato ad assolvere agli innumerevoli adempimenti previsti da normative che incidono sui più disparati settori, che vanno dalle norme di igiene a quelle sulla sicurezza o sulla *privacy*. L'assolvimento di questi obblighi attraverso professionisti esterni o associazioni di categoria comporta, d'altra parte, costi significativi, oltre ad alimentare un circolo vizioso.

Per tali ragioni, il presente disegno di legge intende delegare al Governo la semplificazione delle normative antincendio, anti-infortunistica e in materia di *privacy*, disponendo in particolare un alleggerimento per le imprese con meno di venti addetti (cinquanta addetti per la normativa sulla *privacy*) degli adempimenti da esse previsti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- b) semplificazione degli adempimenti burocratici;
- c) estensione dell'autocertificazione;
- d) adeguamento della disciplina vincolistica alle aziende con meno di venti addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

## Art. 2.

*(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- b) semplificazione degli adempimenti burocratici;
- c) estensione dell'autocertificazione;
- d) adeguamento della disciplina vincolistica alle aziende con meno di venti addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

## Art. 3.

*(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di protezione dei dati personali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di protezione dei dati personali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- b) semplificazione degli adempimenti burocratici;
- c) estensione dell'autocertificazione;
- d) adeguamento della disciplina vincolistica alle aziende con meno di cinquanta addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.





